

VERBALE ASSEMBLEA SAN PIO X O.D.V.

Verbale di assemblea n. 1/2023

in data: 22/05/2023

presso la sede legale in via Martiri della Libertà - 34

Città di Castello (PG)

Si è riunita l'Assemblea dell'organizzazione di Volontariato San Pio X O.d.v.



ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione nuovo statuto dell'O.D.V. al fine di nuova registrazione all' Agenzia delle Entrate
- 2) Riconferma della compagine sociale

L'Assemblea all'unanimità designa Quale Presidente dell'Assemblea: P. Giuseppe Renda e segretario: Barbara Pellegrini

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell' assemblea.

il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.30

Si prende Atto e si approva il Nuovo Statuto di San Pio X O.D.V.

Viene Confermata la Compagine Sociale e Organo Direttivo.

Padre Giuseppe Renda: PRESIDENTE
Don Filippo Chiarioni: Vicepresidente
Barbara Pellegrini: Tesoriere
Paola Marconcini: Segretario

Matteo Pauselli: Socio
Claudia Truffelli: Socia
Anna Iyore Sunday: Socia

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Città di Castello
Atto registrato il 27 AGO 2023
al N. 284 Serie 3
Previo versamento € 555,00

Il Presidente conclude:

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il seguente verbale.

Il segretario



Il Presidente

SAN PIO X - o.d.v.
Via Martiri della Libertà n. 34
06012 Città di Castello (PG)
cod.fisc.. 90028750546



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SAN PIO X O.D.V."

oo

Art.1) – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche (d'ora in avanti denominati "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione denominata "SAN PIO X ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in breve "*SAN PIO X ODV*".

Art. 2) – SEDE

L'associazione ha sede legale a Città di Castello (Pg), Via Martiri della Libertà n.34 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Art. 3) – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO- DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) – FINALITA'

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Top: *[Signature]*
Below: *[Signature]*
Below: *[Signature]*
Below: *[Signature]*
Below: *[Signature]*
Bottom: *[Signature]*
Bottom: *[Signature]*



L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività d'interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione ha per scopo di svolgere attività socio-assistenziali e di recupero per persone in condizioni di disagio economico-sociale e di reinserimento sociale e formazione di soggetti a rischio.

L'Associazione esercita le seguenti attività d'interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n.117/2017: " (...): a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi".

Per le finalità suddette l'Associazione intende:

- *proporre un percorso spirituale di matrice cristiana per la riscoperta della dignità della persona assistita;*
- *fornire gratuitamente vitto e alloggio e vita comunitaria a persone in condizioni di disagio economico e sociale, senza tetto, senza fissa dimora e prive di capacità di sostentamento;*
- *promuovere il reinserimento sociale di individui emarginati, quali, solo a titolo di esempio non esaustivo, ex-tossicodipendenti, ex detenuti, ragazze madri, persone con disagi psichici, ecc.;*
- *realizzare laboratori di falegnameria, agricoltura e laboratori creativi al fine di occupare gli assistiti, educarli al lavoro e alla collaborazione;*
- *fornire un servizio alle famiglie disagiate socialmente e/o economicamente mediante la realizzazione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e lavorazioni manuali anche con la collaborazione degli assistiti;*
- *sostenere le spese dell'organizzazione mediante attività commerciali marginali come:*
- *attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;*

Ag

Roberto

Giuseppe Renda

Ag

Andrea



attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili di carattere occasionale.

Tali attività dovranno essere svolte in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di destinazione dell'impresa.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale esercitate, secondo i criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

oo

SOCI - VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

oo

Art. 5) – VOLONTARI

Star

Giuseppe Benda M. Keller Paolo Bonaccorsi

Idi R

Clarice
Volpi

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi forfettari.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gl'infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6) - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7) - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche *maggio*renni, anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta

Al
Filippo
Roberto
Giuseppe Benda
Roberto
Roberto
Roberto



Per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8) – DIRITTI-DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita della qualità di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 9) - MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large stylized signature.
- Middle: "Filippo L..."
- Below: "M. Calz..."
- Below: "Giuseppe Renda"
- Below: "P. P..."
- Bottom: "Claudio..."



a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e.mail a cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di avere preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare entro trenta giorni su tale domanda.

Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 10) – QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 11) – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.9) del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, *entro trenta giorni dalla comunicazione*, può presentare ricorso in assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

oo

Art.12) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Consiglio Direttivo

Al Presidente

Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30 D.Lgs.n.117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5, D.Lgs.n.117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13) – ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 D.Lgs.n.117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discute e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare i merito agli eventuali ricorsi presentati da persone non ammesse o espulse dall'Associazione;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e.mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
A
Svilupo
Mafai Paolo
Cinquebanda
Felli
Cinquebanda
Zurini

ca,

DeLuca

Worcester

My: Paule

under μ_{red}

fine paper Rec

②

21

70/10

Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 29 del presente Statuto.

Art. 16) - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, C.C.

Art. 17) - CONSIGLIO DIRETTIVO

IL Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificarne la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 18) - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i membri.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Stefano

Roberto

Giuseppe

Roberto

Roberto



Art. 19) – CONSIGLIO DIRETTIVO: Competenze

IL Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera la stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca i dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo il ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità del versamento;
- h. *delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;*
- i. *ratifica o revoca i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;*
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20) – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dal almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 21) - PRESIDENTE – Rappresentanza Legale

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Filippo...

Roberto...

Cris...

Felice...

Antonio...

Al Presidente dell'Associazione compete - sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta - l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma se ne presenti la necessità.

Art. 22) - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati, ecc.) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23) - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno il Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto previsto dall'art. 30, comma 2, D.Lgs.n.117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001 qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto

Al

Presidente

Segretario

Tesoriere

Organo di Controllo

B

Polli

Club

gale
alità
glio
art.

So little

Wallerstein, A.

W. E. Perry, P.O. Box

40

00

Episyrphus

20

- 20/11/20

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai rimborsi delle spese per attività d'interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tale attività svolte secondo le modalità, i termini e i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative od occasionali

Art. 25) – INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi e non sono in alcun modo rimborsabili o trasmissibili.

oo

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

oo

Art. 26) – I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a. Libro degli associati;
- b. Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- d. Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo informazioni sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che faccia motivata richiesta da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 27) – IL BILANCIO / RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dalla Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, ed entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. Il bilancio deve comunque

Al

Roberto Paolo Mancini

Giovanna Renda

Al

Carlo
Zuffi

contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 28) – II RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ooo

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ooo

Art. 29) – LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 30) – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI E.T.S.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs.n.117/2017.

oo

DISPOSIZIONI FINALI

oo

Art. 31) - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Stefano

Roberto

Giuseppe

Roberto

Giuseppe

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

(del Presidente e del Segretario dell'Assemblea in caso di modifica statutaria)

Giuseppe Rendo

SAN PIO X - o.d.v.
Via Martiri della Libertà n. 34
06012 Città di Castello (PG)
cod.fisc.. 90028750546



Unità
Territoriale
Felli B
Maffei Paolo Monetti
Silvia



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90028750546

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

SAN PIO X ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34

C.A.P.

06012

COMUNE

CITTA' DI CASTELLO

PROV.

PG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

RNDGPP55B14G953P

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

RENDA GIUSEPPE

DATA 23/12/2021

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Manuela Mammì

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAY)

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CITTA' DI CASTELLO